

CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

Premesso che

1. L'art. 76, comma 1, lett. c) d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le Commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private registrate presso l'apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro;
2. Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche è istituita la Commissione di certificazione iscritta all'albo delle Commissioni di certificazioni costituite presso le Università con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 9 del 3.3.2020 e con competenza certificatoria estesa all'intero territorio nazionale (di seguito "Commissione");
3. Ai sensi dell'art. 76 comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 276 del 2003 l'attività di certificazione è svolta nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati dal Dipartimento con docenti di diritto del lavoro;

Tanto premesso,

la presente Convenzione Quadro, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati D.R. 63016/2018, disciplina le tariffe delle prestazioni ricorrenti e standardizzabili rientranti nelle attività, come di seguito elencate, che possono essere svolte dalla Commissione di certificazione dei contratti costituita presso il Dipartimento, su richiesta delle Parti che vi aderiscano con le modalità di seguito indicate all'art. 7 e secondo la disciplina del Regolamento di funzionamento della Commissione (consultabile all'indirizzo <https://www.commissionecertificazione.unifi.it/vp-111-regolamento.html>).

La presente Convenzione Quadro non pregiudica la possibilità del Dipartimento di stipulare specifiche convenzioni con singoli soggetti aventi ad oggetto le medesime prestazioni di cui alla presente Convenzione a diverse condizioni.

Art. 1 – Oggetto

1. La Commissione svolge ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, tra le altre, le seguenti attività (di seguito, singolarmente o complessivamente, indicate "Attività"):
 - La certificazione dei contratti ai fini del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177;
 - La certificazione dell'assenza dei particolari requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
 - La certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
 - La certificazione dell'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;

- La certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - Assistenza e consulenza in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto ai sensi dell'artt. 79 e 81, D. Lgs. n. 276 del 2003.
2. L'Attività è resa previa adesione alla presente Convenzione Quadro manifestata con le modalità indicate nel successivo art. 7.

Art. 2 – Modalità di svolgimento

1. L'Attività viene svolta secondo le modalità previste dagli artt. 75 e ss. D. Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 30 e 31 L. 4 novembre 2010 n. 183; art. 2113, 4° comma, cod. civ.; art. 2103, co. 6, cod. civ.; art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015 e dal Regolamento della Commissione di Certificazione.
2. All'Attività prestata si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
3. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione di certificazione.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività di cui al precedente art. 1, il Dipartimento praticherà alle Parti che aderiscano alla presente convenzione le seguenti tariffe oltre I.V.A. con aliquota di legge:

- a) per la certificazione dei contratti di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a):
 - a.1.) per singolo contratto di lavoro e di somministrazione di lavoro = € 250,00 (duecentocinquanta/00);
 - a.2) per singolo contratto commerciale (incluso l'appalto), escluso il contratto di somministrazione di lavoro = € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) salvo incrementi da concordarsi ad hoc nel caso di contratti particolarmente complessi;
- b) per la certificazione dei contratti ai fini del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 (ambienti confinati) di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. b): per i contratti di lavoro = € 350,00 (trecentocinquanta/00); per i contratti di appalto/subappalto = € 650,00 (seicentocinquanta/00) salvo incrementi da concordarsi ad hoc nel caso di contratti particolarmente complessi
- c) per la certificazione dell'assenza dei particolari requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 = € 250,00 (duecentocinquanta);
- d) per la certificazione delle singole clausole di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. d): € 180,00 (centoottanta/00);
- e) per la certificazione delle rinunzie e transazioni = € 250,00 (duecentocinquanta/00);
- f) Assistenza e consulenza in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo

programma negoziale sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto ai sensi dell'artt. 79 e 81, D. Lgs. n. 276 del 2003 = € 500,00 (cinquecento/00) salvo la possibilità di concordare di volta in volta diversi importi in considerazione della complessità della questione.

In aggiunta al corrispettivo di cui al precedente comma 1, verranno fornite al Dipartimento dalle Parti istanti marche da bollo di importo unitario pari a € 16,00 (sedici/00) da applicare su ciascun provvedimento di certificazione adottato.

2. Eventuali altre spese saranno da intendersi comprese nei corrispettivi sopra indicati, salvo quelle per eventuali missioni dei componenti della Commissione necessarie all'audizione da svolgersi fuori dal Comune di Firenze.
3. I corrispettivi indicati sono dovuti per ciascun procedimento avviato attraverso la presentazione di apposita istanza alla Commissione, indipendentemente dall'esito dello stesso procedimento.
4. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica mediante versamenti sul codice IBAN IT88A0200802837000041126939 presso l'UNICREDIT Banca S.p.A. (per pagamenti da privati), o sul Conto Tesoreria n. 0036739 (per pagamenti da altre amm.ni in regime di tesoreria) a favore dell'Università di Firenze – Dipartimento Scienze Giuridiche (Cod.. U.A. 58519) - Causale: Dipartimento di Scienze Giuridiche – **Convenzione Quadro Certificazione 2019**

Art. 4 – Risultati e proprietà intellettuale

1. Le parti concordano che, in base alla natura del servizio, non si prevede che possano derivare da questa attività invenzioni brevettabili.

Art. 5 – Riservatezza e responsabilità

1. Il Dipartimento e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente convenzione, fatti salvi i diritti delle autorità pubbliche competenti verso le quali la conciliazione è destinata a produrre effetti.
2. Nell'esecuzione dell'Attività, la responsabilità del Dipartimento, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Art. 6 – Controversie

1. Con l'adesione alla presente Convenzione si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto.
2. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.
3. Tutte le eventuali dispute connesse all'esecuzione del presente contratto dovranno essere risolte in via amichevole fra le parti. In caso ciò non risultasse possibile, si dichiara sin d'ora che deve considerarsi foro esclusivamente competente il Tribunale di Firenze.

Art. 7 – Adesione alla presente Convenzione quadro

1. È possibile aderire alla presente Convenzione quadro attraverso la sottoscrizione e la trasmissione alla Commissione del Modulo di adesione redatto secondo il modello in calce alla presente Convenzione.
2. L'adesione ha efficacia per il biennio successivo alla data di ricezione del Modulo di adesione.

Il Direttore
Prof. Andrea Simoncini